

**Decreto legislativo
concernente l'istituzione di una Comunità
tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano**
(del 17 dicembre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

- visto il messaggio 9 luglio 1996 no. 4556 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 22 ottobre 1996 no. 4556A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR della Commissione della gestione e delle finanze,
- richiamata la legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTP);
- preso atto del progetto di Comunità tariffale con la suddivisione in zone del territorio cantonale, il livello delle tariffe e le indennità a favore delle aziende di trasporto,

decreta:

Art. 1 1E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni.

2Il Consiglio di Stato è competente a decidere la data d'inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

Art. 2 È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.

Art. 3 1Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

2Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.

3Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

Art. 4 1Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.

2Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

Art. 5 Le opposizioni inoltrate dai Comuni di:

- Ascona
- Besazio
- Capolago
- Carabietta
- Losone
- Paradiso
- Rancate
- Viganello

sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 6 L'opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 7 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU 1997, 67.

¹ Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.